



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO COMPETITIVITÀ AGRICOLTURA

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE 2115/2021)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
(D.G.R. 904 del 29.12.2022 approvazione CSR “versione 1)

Bando approvato con
Determinazione DPD018/719 del 15-12-2023

**SRD03 – INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN
ATTIVITÀ NON AGRICOLE – Anno 2023**

SI PRECISA CHE NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A QUESITI DI CARATTERE SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI INTERESSE GENERALE: I QUESITI DI TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI QUALSIASI RISCONTRO

FAQ dalla n.1 alla n.13
aggiornate al 20-06-2024

PER RICHIESTA INFORMAZIONI: dpd018@pec.regione.abruzzo.it

DOMANDA N. 1

Relativamente all'introduzione dei servizi integrativi accessori a cui possono essere assegnati un massimo di 7 punti, nella nota esplicativa del criterio di selezione 3.3 viene riportato che per tale tipo di punteggi il Piano Aziendale deve evidenziare investimenti correlati, oltret  essere inseriti nel Certificato di Operatore Agrituristico.

Nella fattispecie, l'azienda intende offrire servizi quali passeggiate a cavallo (gi  presenti in azienda), escursioni, utilizzo di mountain bike (gi  presenti in azienda), attivit  naturalistiche (studio della volta celeste: la titolare ha conseguito un attestato, in merito), ed altro.

Alla luce di quanto sopra, quando la dotazione   gi  presente: significa che non   possibile attribuirsi questi punteggi?

RISPOSTA:

Come precisato nella nota esplicativa del criterio di selezione 3.3, il punteggio   attribuibile solo in presenza delle due condizioni ivi previste: il Piano Aziendale deve prevedere investimenti correlati e l'iniziativa deve essere inserita nel Certificato.

DOMANDA N. 2

In riferimento all'art 12 COSTI AMMISSIBILI, punto 1, lett a) si chiede se laddove si indicano come ammissibili i costi relativi alle opere edili riconducibili a "(...) agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia" sia corretto ritenere che sono ricomprese come ammissibili le operazioni di demolizione e ricostruzione anche non in sagoma, in attuazione all'art. 3 c.1 lett d) del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01 nella forma vigente.

Si chiede inoltre se, attuando i principi di risparmio energetico (proponendo un fabbricato in classe A), le murature perimetrali debbano essere computate ai fini della determinazione della volumetria per intero o si possa escludere la quota eccedente i 35 cm per un massimo di 30 cm.

RISPOSTA:

Con riferimento al primo quesito, le opere edili di demolizione e ricostruzione, in quanto classificate dal punto di vista urbanistico come intervento di ristrutturazione, possono essere ammissibili poich  non identificabili quali "nuove costruzioni" se assentite dagli strumenti urbanistici vigenti, e nei limiti disposti dal Bando e dalla normativa regionale di riferimento, sono ammissibili interventi di demolizione e ricostruzione, **a parit  di volumi e nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali.**

Avuto riguardo al secondo quesito, si precisa che la nuova versione del comma 7 art. 14 D.Lgs. 102/2014 prevede che "**Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalit  di cui al medesimo decreto legislativo, non   considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra,   permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di propriet , alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonch  alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.**"

Da ci  ne discende che la nuova formulazione del precitato comma 7   stata depurata dai riferimenti sulle eccedenze di spessore (sia in termini assoluti che percentuali), pertanto, il maggiore spessore delle murature esterne, ma anche degli elementi di chiusura superiori e inferiori, non viene considerato ampliamento volumetrico, a condizione che l'intervento:

- sia assentito dagli strumenti urbanistici vigenti;
- sia realizzato nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali, cos  come previsto dall'art. 11, comma 7 del Regolamento attuativo della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 "*Disciplina delle attivit  agrituristiche in Abruzzo*", approvato con Decreto 27 maggio 2014;
- consenta una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 192/05, che il richiedente deve dimostrare con relativa documentazione probante.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un cappotto funga sia da isolante termico (cappotto termico), sia da rinforzo strutturale (cappotto sismico), la deroga è ammissibile solo se detto elemento architettonico, nel suo complesso, soddisfi i requisiti tecnici richiesti per i cappotti termici, circostanza che dovrà essere dimostrata dal richiedente con relativa documentazione probante.

Posto che le disposizioni del predetto comma 7 dell'art. 14 D.Lgs. 102/2014 hanno un'efficacia precettiva e inderogabile e che il comma 10 dell'art. 11 del Regolamento attuativo della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo", approvato con Decreto 27 maggio 2014, prevede, tra gli altri, "che la Regione favorisce il recupero delle abitazioni rurali attuate con i criteri del risparmio energetico", non sono considerati ampliamenti volumetrici i maggiori spessori eccedenti le partiture dell'involucro, purché tali modifiche volumetriche fungano esclusivamente da isolante termico dell'edificio.

In definitiva, nel caso di modifiche volumetriche che eccedano questi limiti e condizioni, l'intervento si qualifica come <<Nuova costruzione>>, sotto la specie dell'ampliamento di edificio esistente, non ammissibile ai sensi di quanto disposto dal Bando.

DOMANDA N. 3

Dato atto che come da Determinazione N. DPD/372. DEL 19/11/2018 "il portale Sian prevede l'accesso ai CAA, alla Regione ed ai Liberi Professionisti" "i liberi professionisti sono autorizzati dal responsabile delle utenze regionali ad accedere all'area riservata del suddetto portale se muniti di specifica delega conferita dai potenziali beneficiari" "il potenziale beneficiario del PSR che abbia interesse a delegare un professionista ne inoltra richiesta a mezzo PEC all'Ufficio competente (indirizzo PEC dpd@pec.regione.abruzzo.it) fino a quindici giorni prima della scadenza dell'Avviso, avvalendosi esclusivamente del/dei modelli pertinenti,....., limitandosi a compilarli, essendo esclusa l'ammissibilità di qualsivoglia personalizzazione":

Sono a richiedervi i seguenti chiarimenti:

1) il Libero Professionista delegato non obbligato a iscrizione a Ordine/Collegio o albo, indica n.a. (non applicabile) negli spazi da compilare nell'Allegato A1 e B1? Es: Ordine/collegio -----n.a----- N. Iscrizione -----n.a.-----

2) Gli allegati da compilare (A, A1, B, B1) riportano in calce e nel corpo del documento la dicitura "PSR Regione Abruzzo 2014/2020". Si chiede conferma di dover mantenere tale dicitura.

RISPOSTA:

Con riferimento al primo quesito, il richiedente può delegare esclusivamente un libero professionista iscritto ad apposito Albo così come previsto negli appositi Modelli approvati con la Determinazione direttoriale DPD/372 del 19/11/2018.

Nel caso di specie, posto che il Bando SRD03 non prevede l'utilizzo del BPOL, i modelli da trasmettere a mezzo PEC sono il Modello A "Delega per la presentazione della domanda" e il Modello A1 "Richiesta di accesso per la compilazione di domande tramite portale SIAN".

In alternativa alla delega, il potenziale beneficiario può presentare la Domanda di sostegno in proprio, in qualità di utente qualificato, mediante SPID.

In relazione al secondo quesito, i modelli vanno presentati con la dicitura ivi prevista in quanto approvati con la predetta Determinazione DPD/372 del 19/11/2018.

DOMANDA N. 4

L'art. 4 al comma 1 recita "Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati o meno effettuati.... In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023".

Sulla base di quanto sopra si chiede conferma del fatto che se prima della presentazione della domanda fossero già presenti fatture di acconto relative a opere/impianti/macchinari e/o stati avanzamento lavori edili/impiantistici, ma l'operazione non fosse materialmente completata o pienamente realizzata, in caso di finanziamento della domanda di contributo queste spese saranno ammissibili accertato che siano successive al 1° gennaio 2023.

RISPOSTA:

L'interpretazione della norma in argomento non è corretta. Ai sensi di quanto stabilito dal Piano Strategico della PAC 23-27, e precisamente al par. 4.7.3, punto 1 "Ammissibilità della spesa al FEASR", le uniche spese ammissibili prima della presentazione della domanda di sostegno sono quelle relative alle attività preparatorie, vale a dire le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. Le fatture di acconto relative a opere/impianti/macchinari e/o stati avanzamento lavori edili/impiantistici non sono pertanto ammissibili.

DOMANDA N. 5

Non trovando nell'attuale prezzario l'esatta corrispondenza con alcuni manufatti di nostro interesse e a maggior ragione, essendo reperibili per la CATEGORIA T - impianti sportivi e ricreativi completi, campi da giuoco solo dati relativi al 2012, si chiede se sia accettabile che i prezzi esposti vengano ricavati da prezzari di altre Regioni dandone adeguata informazione.

RISPOSTA:

Si è possibile formulare il computo metrico sulla base di prezzari regionali vigenti alla data di presentazione della DDS, come previsto all'art.10, comma 1, lett.b, punto iv del Bando SRD03.

Nelle ipotesi in cui le voci non siano rinvenibili nei prezzari regionali, è necessario produrre, congiuntamente, l'Analisi dei costi e almeno 3 preventivi di spesa (cfr. art.10, comma 1, lett.d).

DOMANDA N. 6

All'art. 14 del Bando sono elencati i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Al criterio 3.2 "Introduzione/ampliamento delle attività principali di ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande: ristorazione, alloggio, agricamping e degustazione" vengono attribuiti fino ad un max di 15 punti soltanto a chi ha già il certificato di abilitazione specifico oppure anche a coloro che ne hanno fatto richiesta presso lo STA? Tale condizione sembra più chiaramente indicata al successivo criterio 3.3 e come specificatamente indicato all'art. 8 comma 2 lett. h.

RISPOSTA:

Corre obbligo precisare che l'art. 8 comma 2 lett h del Bando si riferisce ai requisiti di ammissibilità del richiedente, mentre l'articolo 14 enuclea i criteri di selezione ai fini della valorizzazione del punteggio.

Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio 3.2 vale quanto espressamente ivi riportato: "I summenzionati punteggi sono attribuibili solo nel caso in cui la/le attività extra agricola principale di nuova introduzione siano presenti nel Certificato rilasciato o aggiornato dallo STA e che il Piano Aziendale annoveri investimenti rispetto ai quali si chiede l'attribuzione del relativo punteggio".

Tale condizione trova conferma e riscontro anche nel Piano Aziendale (Allegato 1) in cui viene indicata la Documentazione da allegare alla DDS a comprova del punteggio autodichiarato e, nel caso di specie, è prevista l'indicazione degli estremi di riferimento del Certificato di abilitazione rilasciato dallo STA oppure copia del Certificato stesso.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui il richiedente, alla data di presentazione della DDS, abbia fatto richiesta ma non sia ancora in possesso del Certificato rilasciato dallo STA, la spesa è ammissibile ma non consentirà l'attribuzione del relativo punteggio.

DOMANDA N. 7

In riferimento al bando in oggetto si chiede:

1) per le spese generali quali spese tecniche, di cui all'art.10, c.1, l. f) del bando, i 3 preventivi richiesti, redatti secondo il D.M. del 17/06/2016, devono essere emessi secondo la procedura SIAN?

2) per gli onorari di consulenti, non quantificabili secondo il D.M. del 2016, bastano 3 preventivi? vanno emessi secondo procedura SIAN?

3) Nel caso che gli onorari redatti secondo il D.M. del 2016, eccedano il limite massimo di spese generali consentite dal Bando, la parte eccedente si può considerare come spesa non ammissibile?

4)secondo quanto previsto all'art.14, c. 3, l. p), alla domanda "Deve essere allegata, pertanto, a comprova del

punteggio richiesto e a seconda dell'ipotesi che ricorre: "permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente, autorizzazione, CILA, SCIA, DIA e dichiarazione dell'Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività", premesso che le istanze di CILA, SCIA e DIA si consolidano per silenzio/assenso, senza ulteriore comunicazione da parte della amministrazione comunale (la quale per legge è solo tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti di quanto dichiarato nella richiesta, senza emettere nessun atto di assenso), è necessaria la dichiarazione della Amministrazione comunale?, o è sufficiente una dichiarazione da parte del committente dei lavori e del tecnico incaricato con la quale si attesta che non sono intervenuti dinieghi o sospensioni del titolo edilizio?

RISPOSTA:

1) I preventivi per le spese generali devono essere emessi secondo la procedura SIAN. Qualora la procedura SIAN non sia disponibile, i preventivi di spesa potranno essere richiesti ai professionisti dal proponente tramite PEC. L'espletamento della procedura di selezione deve essere documentata attraverso la PEC di richiesta e la PEC di ricezione dell'offerta.

2) Per la determinazione dei corrispettivi dei consulenti si prende a riferimento quanto stabilito all'art. 6 comma 2 del Decreto 17 giugno 2016.

3) Le spese generali sono sottoposte a verifica di congruità e ragionevolezza e sono ammissibili nei limiti massimi previsti.

Per le spese tecniche, fermo restando l'utilizzo dei parametri di calcolo di cui al D.M. 17.06.2016, occorre dunque verificare la ragionevolezza dei costi. Si deve in questo caso fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato, per la cui individuazione il Bando rimanda all'art. 12 comma 1, lett. j) vale a dire mediante comparazione della terna dei preventivi e relativo quadro di raffronto. Ne consegue che la parte eccedente i predetti limiti viene considerata inammissibile e che la percentuale di contribuzione viene calcolata sulla sola parte di spesa ammissibile.

4) A fini della valorizzazione dei relativi punteggi è necessaria la dichiarazione della Amministrazione comunale come disposto all'art. 14, comma 3 lettera p.

DOMANDA N. 8

In riferimento al bando in oggetto si chiede:

1) se sono ammissibili le opere di cui al CME in economia;

2) se il cambio fornitore, diverso dalla terna presentata, si configura quale variante.

RISPOSTA:

1) L'art. 13 "Costi non ammissibili", al comma 1 lett. l), esclude espressamente l'ammissibilità dei lavori in economia.

2) Non costituisce variante il cambio di fornitore in quanto la terna dei preventivi è finalizzata alla verifica della ragionevolezza della spesa. È necessario, però, che il bene oggetto di fornitura non alteri le finalità del progetto originario e che corrisponda, per caratteristiche tecniche e qualitative, a quello originariamente identificato nella terna dei preventivi presentata a corredo della domanda di sostegno. Resta fermo il limite massimo dell'importo inizialmente concesso in fase di istruttoria di ammissibilità della Domanda di sostegno.

DOMANDA N. 9

In riferimento al Bando SRD03 si chiede se siano finanziabili i cd. Glamping.

RISPOSTA:

L'art. 13 "Costi non ammissibili", al comma 1 lett. j), esclude espressamente la realizzazione di strutture prefabbricate da destinarsi ad alloggio e/o ristorazione. Pertanto, i glamping non sono ammissibili in quanto equiparabili a veri e propri aumenti di volumi edilizi. Tali ampliamenti volumetrici, quand'anche assentibili dagli strumenti urbanistici, non sono ammissibili ai sensi della normativa regionale vigente in materia di attività agrituristica.

DOMANDA N. 10

Quesiti in merito al bando "SRD03 – INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE":

1) La lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali di pane, dolci e pasta è un intervento ammissibile?

2) L'allegato 10 deve essere compilato anche se l'investimento è realizzato da piccole attività di tipo artigianale, come riportato all'art. 12, par. 2 del bando? L'allegato infatti fa riferimento all'esercizio dell'Agriturismo, fattoria didattica, agriturismo o agricoltura sociale. Nel caso quale tipologia di allegato deve essere compilata?

RISPOSTA:

1) Sì, il comma 2 dell'art. 12 "Costi ammissibili", nell'ambito dell'esercizio di piccole attività di tipo artigianale, disciplina l'ammissibilità della lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, limitatamente a birra, pane, dolci e pasta e relativa commercializzazione in punto vendita aziendale.

2) Deve essere compilato il Piano aziendale di cui all'Allegato 1 ponendo particolare attenzione alla Descrizione dell'iniziativa proposta (punto 5) in termini di prevalenza aziendale della materia prima utilizzata nel processo di trasformazione.

DOMANDA N. 11

Richiesta di chiarimenti:

1. Gli interventi nel campo della Trasformazione dei prodotti, art. 1 comma 3 punto d) del Bando, devono dare luogo ad iscrizione dell'azienda nella sezione speciale della Camera di Commercio competente delle imprese artigiane?

2. Un'azienda agricola in possesso sia del codice di attività agricola ATECO 01, come richiesto dall'art. 8 comma 2 del Bando, sia del codice ateco di attività di trasformazione, può presentare domanda di agevolazione per investimenti nel campo della "Trasformazione dei prodotti" per produzioni già in essere alla data di presentazione della domanda di agevolazione?

3. Gli interventi di produzione di energia, previsti dall'art. 10 comma 1 punto e) del Bando, possono essere realizzati da qualsiasi proponente e nell'ambito di tutte le tipologie di intervento previste dall'art. 1 comma 3 punto d) del Bando?

4. Gli interventi di produzione di energia possono essere realizzati sulla base del consumo aziendale previsto al termine del progetto di investimento presentato o devono basarsi esclusivamente sulla situazione ex-ante dell'azienda?

RISPOSTA:

1) L'iscrizione non è necessaria. Si rammenta che il prodotto finito (birra, pane, dolci e pasta) deve essere realizzato con almeno il 51% della materia prima aziendale derivante dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 2 del Bando.

2) Si precisa che in relazione all'esercizio di piccole attività di tipo artigianale, sono ammissibili gli investimenti di cui all'art. 12, comma 2.1, anche per produzioni già in essere, relativi a lavorazione, trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato (limitatamente a birra,

pane, dolci e pasta) e commercializzazione in punto vendita aziendale.

3) Sì, in quanto ascrivibili all'interno della categoria impianti.

4) il dimensionamento dell'impianto di produzione dell'energia deve essere commisurato al fabbisogno aziendale stimato al termine del progetto di investimento, partendo dai consumi attuali.

DOMANDA N. 12

Si chiede se i fabbricati ubicati all'interno del terreno agricolo da destinare alla diversificazione, ossia l'immobile da adibire a FATTORIA DIDATTICA e l'immobile da destinare a LABORATORIO ARTIGIANALE MULTIFUNZIONALE, possano essere in corso di costruzione, dunque non ancora accatastati.

RISPOSTA:

La verifica dei requisiti affinché i fabbricati possano essere impiegati per le attività di Fattoria didattica è espletata dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura in sede di istruttoria della richiesta del Certificato di Abilitazione.

Si evidenzia, comunque, che gli immobili suscettibili di utilizzazione ai fini della FATTORIA DIDATTICA devono presentare caratteristiche di strumentalità rispetto all'attività agricola ed essere utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con la medesima attività agricola. Per l'idoneità dei locali da impiegare per i fini di cui alla l.r. 48/2013 è sufficiente il requisito di agibilità. Per quanto comprensibile dalle informazioni fornite, un immobile in corso di costruzione è privo di per sé dei requisiti strutturali di connessione con l'attività agricola previsti dall'art. 4 del regolamento di attuazione della legge regionale 18 dicembre 2013, n.48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata), necessari per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 4 della Legge 48/2013.

Quanto al cd "LABORATORIO ARTIGIANALE MULTIFUNZIONALE", non è chiaro a quale intervento di quelli finanziabili ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Bando si riferisca. In linea generale, le nuove costruzioni sono ammesse limitatamente all'ESERCIZIO DI PICCOLE ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE di cui all'art. 12, comma 2 del Bando.

DOMANDA N. 13

Chiarimento inerente i criteri di selezione riguardanti la misura SRD03:

1) nello specifico in merito al criterio 3.2 come si può definire una ditta in possesso di Certificato agrituristico, ma che alla data di presentazione della domanda non abbia mai esercitato tale attività; quindi, non sia in possesso di specifiche autorizzazioni (SCIA) rilasciata dal comune in cui ricade l'attività?

2) nel caso di aziende agrituristiche già attive, si vogliono implementare le attività principali già svolte, nello specifico alloggio agrituristico può vantare un punteggio sostenendo delle spese per l'ampliamento della ospitalità?

RISPOSTA:

1) Le aziende agricole in possesso, alla data di candidatura, di Certificato agrituristico rilasciato dallo STA e prive di specifica autorizzazione (SCIA) sono considerate NUOVE aziende agrituristiche.

2) Le imprese agrituristiche già operanti, in quanto in possesso di specifica autorizzazione (SCIA), ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il Criterio 3.2 è necessario che introducano nuove attività principali, quali alloggio/somministrazione/degustazione. Il punteggio, quindi, non è valorizzabile per implementazione (ad es. aumento posti letto) delle attività principali, come sopra indicate, già presenti nel Certificato.

Come precisato nella FAQ n.1, il punteggio è attribuibile solo se coesistono le due condizioni poste dal Bando, vale a dire: il Piano Aziendale deve prevedere investimenti correlati e l'iniziativa deve essere inserita nel Certificato.